



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- DITTA FG S.r.l. - P.IVA 03657600874. - Centro di rottamazione nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di RAEE - Belpasso (CT). Art. 208 D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Modifica.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
- VISTO il D.P. Reg. n. 0008 del 04 Gennaio 2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all'Arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.";
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia";
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche - Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";

- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - “*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....*”;
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente “*Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*”;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che “*l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento*”;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità “*Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013*”;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi” ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 “*Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi*”;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;



- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 760 del 29 luglio 2005 con la quale, ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996, è stato rilasciato alla Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20 nel territorio del Comune di Belpasso (CT), giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- VISTA il D.R.S. n. 171 del 25 Febbraio 2004, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha concesso alla Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da un impianto di messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, da realizzare nel Comune di Belpasso (CT), Contrada Valcorrente, Strada Comunale S. Todaro n. 20;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005, con la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, il progetto in variante allo strumento urbanistico, proposto dalla Ditta FG Società Cooperativa a r.l., del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, sito in Belpasso (CT), Strada comunale S. Todaro n. 20, località Valcorrente;
- VISTA la nota prot. 409 del 31 Gennaio 2008, con la quale questo Ufficio ha ritenuto che il progetto di ampliamento dell'attività autorizzata con Ordinanza commissariale n. 761 del 29/07/2005, non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 23 del D. Lgs. n. 152/06 già art. 5 del D.P.R. 12.04.1996 e ss.mm.ii.
- VISTA l'Ordinanza n. 53 del 31 Gennaio 2008, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque, ha approvato il progetto di ampliamento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di RAEE, sito in Belpasso (CT), Strada comunale S. Todaro n. 20, località Valcorrente, già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 761 del 29.07.2005, ed ha altresì autorizzato la realizzazione delle opere;
- VISTO il D.R.S. n. 74 del 19 Febbraio 2008, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 3 - ha concesso alla Ditta FG Società Cooperativa a.r.l., ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/06, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi – tubi catodici/CRT – provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da svolgere nell'impianto ubicato nel Comune di Belpasso (CT), Strada Comunale S. Todaro n. 20 – località Valcorrente;
- VISTO il Decreto n. 290 del 17 Giugno 2010, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stata modificata, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, l'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008, intestata alla Ditta F.G. Società Cooperativa a r.l., approvando la diversa organizzazione dei settori relativi al recupero dei RAEE; autorizzando l'inserimento di un nuovo impianto per il potenziamento della linea di produzione; integrando l'art. 5 della medesima Ordinanza, con l'inserimento di nuovi codici CER e per la gestione degli stessi, l'autorizzazione alle operazioni di smaltimento D13 – D14 – D15 e di recupero R4 – R5 – R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto n. 580 del 04 Agosto 2010, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stata rinnovata sino al 29 Luglio 2020, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, l'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005 e ss.mm.ii., intestata alla Ditta F.G. Società Cooperativa a r.l., con sede legale ed impianto in



Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel Comune di Belpasso (CT), di autorizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli. Nel contempo, con il medesimo Decreto, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, l'art. 2 del Decreto n. 290 del 17 Giugno 2010, intestato alla Ditta FG Società Cooperativa a r.l., è stato integrato dal codice CER 170603* (altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose) nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata con Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008;

VISTA la nota prot. 49370 del 16/12/2010 con la quale questo Ufficio ha approvato la polizza fidejussoria n. 427715112010 del 15.11.2010 stipulata a favore della Ditta F.G. Società Cooperativa a r.l. dal Consorzio di Garanzia Fidi, con sede legale in via Appia Nuova n. 45, 00183 Roma, con validità dal 04/08/2010 fino al 04/08/2021, per un importo massimo garantito pari ad € 565.000,00 (Euro cinquecentosessantacinquemila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, autorizzato con Decreto n. 580 del 04 Agosto 2010;

VISTO il Decreto n. 443 del 04 Aprile 2013 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'Ordinanza commissariale n. 761 del 29 Luglio 2005, così come modificata dall'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008 e dal Decreto n. 290 del 17 Giugno 2010, rinnovata sino al 29 Luglio 2020 dal Decreto n. 580 del 04 Agosto 2010, di autorizzazione del centro di raccolta, per la messa in sicurezza, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura, di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03 nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche conto terzi e messa in sicurezza e recupero di beni durevoli, già intestata alla Ditta FG Società Cooperativa a r.l., è stata volturata in favore della Società FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT).

Con il medesimo provvedimento, sono state approvate le modifiche non sostanziali dell'impianto già autorizzato, consistenti in una nuova disposizione impiantistica, nella realizzazione delle strutture per l'ampliamento della palazzina uffici ed in una diversa distribuzione dei settori, per l'ottimale svolgimento dell'attività.

Inoltre, con lo stesso provvedimento, è stata modificata l'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008 e ss.mm.ii., intestata alla Società FG S.r.l., con l'inserimento di nuovi codici CER, per le operazioni di recupero R12 e R13 di cui all'allegato "C" al D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii, nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata ed è stata autorizzata anche l'operazione di recupero R12 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., per i rifiuti in ingresso all'impianto;

VISTA la nota prot. 360/13 della Ditta FG S.r.l., acquisita agli atti del Dipartimento in data 17/05/2013 al n. 19765, con la quale si trasmette l'appendice n. 1 alla polizza fidejussoria n. 427715112010 del 15.11.2010 con la quale viene nominato contraente la società FG S.r.l.;

Visto il Decreto n. 2462 del 16 Dicembre 2015 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata modificata ed integrata l'Ordinanza commissariale n. 53 del 31 Gennaio 2008 e ss.mm.ii., rinnovata sino al 29 Luglio 2020 dal Decreto n. 580 del 04 Agosto 2010, intestata alla Società FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), con l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di triturazione e selezione di RAEE, già autorizzato, per la frantumazioni di alcune tipologie di rifiuti e con l'integrazione di nuovi codici CER, da gestire nei limiti della potenzialità massima già autorizzata.

Con il medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono state autorizzate le emissioni in atmosfera i cui limiti sono quelli fissati dalla relazione tecnica del 07/03/2013, parte integrante del provvedimento, che in ogni caso non possono essere meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa ambientale di settore vigente;

VISTA la nota prot. n. 45913 del 06 Novembre 2017, indirizzata oltre che alla Ditta FG S.r.l. anche alla Città Metropolitana di Catania, all'ARPA S.T. di Catania ed al Comune di Belpasso (CT), con la quale questo Ufficio ha autorizzato la riorganizzazione temporanea delle aree di stoccaggio dei rifiuti RAEE e dei rifiuti ingombranti, consistente nell'utilizzo temporaneo di porzione di superficie da destinare alla messa in riserva di detti rifiuti, già dedicata al deposito di rifiuti di altre tipologie;

VISTA la nota del 09 Marzo 2018 trasmessa a mezzo PEC in pari data ed acquisita agli atti del Dipartimento in data 13/03/2018 al n. 10315, con la quale la Ditta FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), comunica la necessità ad operare le attività di messa in riserva/stoccaggio di RAEE pericolosi (frigo, congelatori, condizionatori, corrispondenti ai CER 200123* e 160211*) e trasmette una planimetria, parte integrante del presente provvedimento, riportante la modifica non sostanziale del Decreto n. 443 del 04 Aprile 2013, consistente nell'utilizzo temporaneo delle aree, dedicate al deposito di rifiuti di altre tipologie, per la messa in riserva dei rifiuti RAEE e contestualmente chiede l'aumento del limite temporale di stoccaggio di tali rifiuti da sei mesi ad un anno ciò per consentire il ripristino della linea di trattamento e di recupero R1, distrutta dall'evento incendiario del 04/03/2018, costituita dalla seguente tecnologia impiantistica:

- Gruppo di macinazione primaria;
- Separatore magnetico;
- Gruppo di macinazione secondario;
- Gruppo di raffinazione;
- Gruppo di separazione;
- Stazione di pellettizzazione;
- Nastri trasportatori e coclee trasportatrici a servizio dell'impianto;
- Cabina di controllo generale dell'impianto;

CONSIDERATO che dalla citata nota si evince che, la linea di macinazione e selezione di rifiuti R1 adibita al trattamento ed al recupero definitivo di rifiuti RAEE, nello specifico di rifiuti identificati dai codici CER 160211 e 200123, è andata totalmente distrutta, come certificato dalla relazione d'intervento in sito del 04/03/2018 – scheda n. 2106 rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania e che la richiesta di aumento del limite temporale di stoccaggio di rifiuti scaturisce dalla necessità di garantire la continuità del servizio di recupero di rifiuti provenienti dagli ATO, oggi SRR e dalle isole ecologiche dei vari Comuni del territorio siciliano, considerata altresì la tempistica necessaria alla sostituzione ed alla installazione degli impianti che costituiscono la stessa linea R1;

CONSIDERATO che la Società FG S.r.l., con il proprio impianto garantisce un servizio di pubblica utilità per lo smaltimento e/o il recupero di rifiuti, sia per mezzo del Centro di coordinamento nazionale CDC RAEE e dei suoi sistemi collettivi, che attraverso convenzioni sottoscritte con gli ex ATO, oggi SRR e con le Isole ecologiche dei vari comuni dislocati nel territorio siciliano;

VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Messina, Palermo, Palermo, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.152/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- CONSIDERATO** che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la Ditta FG S.r.l. è stata espletata nell'ambito dell'istruttoria del Decreto n. 443 del 04 Aprile 2013;
- VISTA** l'iscrizione della Ditta nella White List della Prefettura – U.T.G. di Catania valida fino al 04/12/2018;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 13/03/2018;
- CONSIDERATO** che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per garantire la continuità del servizio di recupero di rifiuti provenienti dalle SRR e dai Comuni del territorio siciliano per consentire il corretto recupero dei rifiuti prodotti nel territorio regionale e limitare l'abbandono illegale dei rifiuti RAEE e dei rifiuti ingombranti che provoca danni sia economici per i cittadini che ambientali;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica del Decreto n. 443 del 04 Aprile 2013 e ss.mm.ii., nei termini di cui all'istanza;
- RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., è approvata la variante non sostanziale al progetto approvato con il Decreto n. 443 del 04 Aprile 2013 e ss.mm.ii., proposto dalla Società FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), consistente nell'utilizzo temporaneo delle aree, dedicate al deposito di rifiuti di altre tipologie, per la messa in riserva dei rifiuti RAEE, al fine di consentire il ripristino della linea di trattamento e di recupero R1, distrutta dall'evento incendiario del 04/03/2018, come da planimetria citata nelle premesse che fa parte integrante del presente provvedimento.

ART.2

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., la Società FG S.r.l. con sede legale ed impianto in Località Valcorrente – Strada Comunale S. Todaro n. 20, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), è autorizzata allo stoccaggio provvisorio (messa in riserva) di rifiuti RAEE, per un periodo massimo di mesi dodici, al fine di garantire la continuità del servizio di recupero di rifiuti provenienti dalle SRR e dalle isole ecologiche dei vari Comuni del territorio siciliano.

ART. 3

Il ripristino dell'impianto alle condizioni previste dai provvedimenti autorizzativi, dovrà avvenire entro un anno dalla data del presente Decreto e dovrà essere comunicato al Comune di Belpasso (CT), alla Città Metropolitana di Catania ed a questo Dipartimento. A tale comunicazione devono essere allegati una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato. Ogni quattro mesi la Ditta dovrà relazionare questo Dipartimento sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzato al ripristino delle operazioni di recupero di rifiuti.

ART. 4

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

ART. 5

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 6

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART.7

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Dgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

ART.8

Restano valide le prescrizioni ed i contenuti di cui ai provvedimenti citati nelle premesse, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART.9

La Città Metropolitana di Catania, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Catania ed il Comune di Belpasso (CT), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART.10

Il presente decreto sarà notificato alla Ditta FG S.r.l. e trasmesso all'U.R.P. del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti affinché sia pubblicato per intero sul sito istituzionale, ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21, ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

ART.11


Al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, è esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto Reg. Sic., nel termine di giorni 120, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

ART.12


L'avvenuta pubblicazione del presente decreto sarà comunicata ai seguenti Enti: Comune di Belpasso (CT), Città Metropolitana di Catania, Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Catania, D.R.A.R. - Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, li 05 APR 2018


Il Responsabile dell'Istruttoria
(Marcello Ascianto)



II DIRIGENTE
Servizio 7 – Autorizzazioni
(Arch. Antonio Rotella)



DIRETTORE GENERALE
Ing. Salvatore Cocina





SETTORE (1) DI CONFERIMENTO E DI STOCCAGGIO DEI VEICOLI FUORI USO PRIMA DEL TRATTAMENTO	mq 280.00
SETTORE (2) DI TRATTAMENTO DEL VEICOLO FUORI USO	mq 60.00
SETTORE (3) PER IL DEPOSITO DELLE PARTI DI RICAMBIO	mq 60.00
SETTORE (4) DI ROTTAMAZIONE PER OPERAZIONI DI RIDUZIONE VOLUMETRICA	mq 101.00
SETTORE (5) DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI PERICOLOSI	mq 20.00
SETTORE (6) DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI RECUPERABILI	mq 90.00
SETTORE (7) DI DEPOSITO DEI VEICOLI TRATTATI	mq 200.00

Tutta l'area sarà rivestita con pavimentazione impermeabile del tipo industriale.

- ① Depositi metallici ricambiati
- ② Officineria
- ③ App. centrali F23
- ④ IFO
- ⑤ Officineria (nuovi clienti)
- ⑥ Magazzino
- ⑦ F23 di
- ⑧ Pallet area

S.S. 121 Catania - Paternò





ATTIVITA' DI STOCCAGGIO R.A.E.E.

LEGGENDA

- a= Settore di conferimento e di stoccaggio R.A.E.E. dismessi
- b= Settore di messa in sicurezza
- c= Settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili
- d= Settore frantumazione delle carcasse
- e= Settore stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche
- f= Settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili

- ① Area disassemblaggio
- ② Area frantumazione parti riciclabili
- ③ Area ricambi
- ④ Area parti riciclabili
- ⑤ Area smontaggio
- ⑥ Laboratorio plastico



AREE OGGETTO DI RIORGANIZZAZIONE

AREE INTERESSATA DALL'INCENDIO DEL 04/03/2018

COMUNE DI BELPASSO (CT)

PROVINCIA DI CATANIA

Strada comunale San Todaro, 20

Centro di rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi tra cui R.A.E.E., autorizzato con D.D.G. 443 del 04/04/2013

Intervento di riorganizzazione aree per stoccaggio provvisorio di RAEE pericolosi

ALLEGATO AL PROV. DDG n° 237 del 05 APR. 2018

REGIONE SICILIANA

REV

Planimetria: riorganizzazione aree per stoccaggio provvisorio/messa in riserva RAEE refrigeranti

06.03.2018